



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio  
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 27 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 681, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. La Ricorrente segnala di aver sottoscritto, il 30 maggio 2014, n. 100 azioni emesse dalla Banca (di seguito “la Banca Capogruppo”) all’epoca dei fatti controllante l’Intermediario odierno resistente (somma investita pari a € 6.250,00), determinandosi in tal senso dopo essere stata contattata da un dipendente dell’Intermediario medesimo, che le avrebbe rappresentato la possibilità di diventare azionista della Capogruppo, beneficiando così di notevoli vantaggi. In ragione della risposta “*fiducia nell’istituto bancario con cui intratteneva il rapporto di conto corrente e che conosceva la propria famiglia*”, la Ricorrente si determinava per l’investimento, che veniva effettuato mediante prestazione del servizio di consulenza e sulla base di una raccomandazione personalizzata. In merito, la Ricorrente si duole della condotta posta in essere dall’Intermediario,

contestandogli non solo la violazione degli obblighi comportamentali e informativi cui lo stesso era tenuto ai sensi degli art. 21 ss del T.U.F. - non essendo essa stata edotta circa le caratteristiche dello specifico strumento finanziario oggetto dell'investimento e, soprattutto, della sua "spiccata" illiquidità – ma anche delle previsioni in tema di adeguatezza, sul presupposto che l'Intermediario non sarebbe dovuto pervenire ad una valutazione positiva non foss'altro che per il fatto che mai alcun questionario MiFID sarebbe stato predisposto. Pertanto e conclusivamente, la Ricorrente adisce l'ACF chiedendo, in via principale, la condanna dell'Intermediario al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alla somma impiegata per l'investimento (€ 6.250,00), maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. L'Intermediario ha ritenuto di resistere al ricorso, tenendo a ricostruire i fatti occorsi anzitutto precisando che la Ricorrente, in occasione della stipula del contratto quadro in data 12 luglio 2013, non solo avrebbe ricevuto l'informativa precontrattuale sui servizi e le attività di investimento dovuta, ma avrebbe anche in tale occasione compilato il questionario MiFID, dichiarando: "*i) di conoscere le azioni; ii) di avere esperienza in materia di investimenti a contenuto azionario; iii) avere un obiettivo di rischio elevato*". Pertanto, il Resistente, essendo stato l'esito positivo della valutazione di adeguatezza coerente con le informazioni rilasciate dalla cliente, respinge ogni addebito in relazione all'avvenuta sottoscrizione da parte della cliente, nel maggio 2014, dell'investimento oggi oggetto delle sue censure, aggiungendo di aver messo a disposizione della cliente la relativa scheda prodotto e reso anche, *ex post*, mediante il rendiconto periodico, informativa circa il carattere illiquido dei predetti titoli azionari.

## **DIRITTO**

1. Esaminata la documentazione versata in atti, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso in virtù di quanto di seguito rappresentato.

Quanto all'adempimento degli obblighi informativi in sede di prestazione dei servizi d'investimento, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, sotto un

profilo di carattere generale, che incombe sull'Intermediario l'onere di provare di aver assolto tali obblighi nel rispetto, formale e sostanziale, del quadro normativo di riferimento, così da consentire al cliente di pervenire a scelte di investimento consapevoli (v., in tal senso, *ex multis*, decisioni n. 11 del 7 luglio 2017; n. 34 del 3 agosto 2017; n. 155 del 20 dicembre 2017).

Nel caso di specie, l'Intermediario ha ritenuto evidentemente soddisfattivi degli obblighi di che trattasi il contenuto informativo, in particolare, della “*scheda prodotto*”, ma trattasi di posizione che non può essere condivisa in questa sede, in quanto sostanziante un'informativa a contenuto standardizzato e non personalizzato, nell'ambito della quale nulla risulta essere stato detto circa la natura illiquida dei titoli, “disvelata” solo *ex post*, in sede di rendicontazione periodica. E, questo, si pone in aperto contrasto anche con la comunicazione Consob del marzo 2009 in tema di strumenti finanziari contrassegnati, per l'appunto, da illiquidità.

Quanto alla valutazione di adeguatezza, parte Resistente non ha assolto all'onere probatorio teso a dimostrare di avervi correttamente e diligentemente provveduto e il cui esito positivo, tra l'altro, risultava determinante per poter procedere all'esecuzione dell'operazione, essendo essa il frutto di specifica raccomandazione dell'Intermediario. Più in particolare, la scheda di riepilogo del servizio di consulenza reso (peraltro, versata in atti dalla Ricorrente) dà conto apoditticamente del fatto che l'Intermediario aveva ritenuto adeguati gli strumenti finanziari ivi indicati (tra cui le azioni) senza, tuttavia, esplicitare il processo valutativo a fondamento di tale giudizio, in altri termini non dando conto delle relative ragioni fondanti. Trattasi di censura non di poco rilievo se si considera che, sulla base della predetta scheda, non si comprende in alcun modo come l'Intermediario abbia potuto apprezzare positivamente un investimento come quello in contestazione, avente ad oggetto capitale di rischio e titoli contrassegnati da illiquidità, offerti ad una cliente la cui pregressa attività finanziaria si caratterizzava essenzialmente per investimenti in titoli obbligazionari e in fondi comuni di investimento, dunque non contrassegnati da un grado di rischio elevato.

**2.** Così valutati i fatti occorsi e conclusivamente, il Collegio, per i motivi testè rilevati, accoglie il ricorso e ritiene sussistenti i presupposti per il risarcimento integrale del danno patito dalla Ricorrente, pari alla somma effettivamente investita

di € 6.250,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma complessiva di € 6.350,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi